

I.N.P.S.

R.S.U.

Direzione provinciale di
area metropolitana

OO.SS. Territoriali

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 18/5/2011 tra la Direzione provinciale INPS di area metropolitana -
Milano- ed i rappresentanti del personale - rsu e oo.ss. territoriali - :

Tenuto conto che con determinazione commissariale n. 11 del 22 gennaio
2010 è stato approvato il modello organizzativo delle Direzioni provinciali ad
elevate dimensioni di Torino, Milano, Roma e Napoli;

Preso atto che la relativa circolare attuativa n. 129 del 1/10/2010, ha
delineato, tra l'altro, i nuovi assetti organizzativi e territoriali della direzione
provinciale di Milano, articolandola in:

- Direzione di area Metropolitana di Milano
- Agenzia interna di Milano
- Agenzia complessa di Milano Nord
- Agenzia complessa di Milano Fiori
- Agenzia complessa di Milano Corvetto
- Agenzia complessa di Milano Missori
- Agenzia complessa di Legnano
- N. 17 Agenzie Territoriali

Considerata che tale innovativa articolazione organizzativa richiede
l'applicazione di un orario di lavoro uniforme su tutte le strutture

appartenenti al nuovo contesto provinciale;

Valutata, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità dell'amministrazione e dei rappresentanti dei dipendenti, la necessità di adattare la disciplina del tempo di lavoro in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti con l'esigenza dell'amministrazione a di mantenere elevati i livelli di qualità dei servizi erogati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Orario di servizio

L'orario di servizio, per le strutture dell'intera area provinciale metropolitana, inizia alle ore 7.30 e termina alle ore 18,40 dal lunedì al venerdì.

Art.2

Orario di lavoro

L'orario di lavoro di 36 ore settimanali su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, è funzionale all'orario di servizio ed al rapporto con l'utenza ed è articolato come segue :

- Turno antimeridiano: inizia alle 7.30 e termina alle 15.02 comprensivi, ove l'orario giornaliero superi le sei ore, di una pausa mensa minima di venti minuti e massima di 150, da collocarsi tra le ore 12.00 e le 14.30;
- Turno pomeridiano: inizia alle ore 11.08 e termina alle ore 18.40 per chi usufruisce del tempo minimo di venti minuti per la pausa mensa; ove si

volesse fruire di una pausa mensa di maggiore durata il recupero dovrà avvenire in ingresso o in altro giorno ;

- Turno presidio : per le esigenze inerenti l'attività di informazione / consulenza per appuntamento , è previsto un turno che inizia alle ore 10,00 e termina alle ore 17,32 per chi usufruisce del tempo minimo di venti minuti per la pausa mensa; ove si volesse fruire di una pausa mensa di maggiore durata il recupero dovrà avvenire in ingresso o in altro giorno ;
- Se la pausa mensa viene effettuata senza uscire dalla sede, la stessa sarà inserita in modo automatico;
- Il personale, eccezion fatta per coloro che a qualsiasi titolo sono inseriti in turni di lavoro , può usufruire di una fascia di flessibilità in entrata dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e in uscita dalle ore 14.02 alle ore 15.02.




Per specifiche esigenze personali e/o familiari, debitamente documentate, il personale può essere autorizzato, dal Direttore di area metropolitana , ad una flessibilità ulteriore fino alle ore 9.30.




Il recupero della flessibilità potrà essere effettuato nella stessa giornata o , al massimo , entro il mese successivo.

Art. 3

Prestazioni di lavoro straordinario e a recupero

Le parti convengono che, ai sensi dell'art 17 del CCNL 14/02/2001, le prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate e dopo il recupero delle ore non lavorate per flessibilità e/o permessi, sono rivolte a fronteggiare particolari situazioni di lavoro .


- 
- Ai sensi del D.Lgs. n.66/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 213/2004, la durata media dell'orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario ;
 - Il limite individuale inderogabile delle prestazioni di lavoro straordinario mensile è di 48 ore, effettuabili previa autorizzazione del responsabile ; le stesse, nell'ambito della giornata, non possono eccedere le 3 ore e sempre nel rispetto del limite massimo settimanale di cui al punto 1 ;
 - Nel rispetto del budget assegnato, il limite annuo individuale di prestazioni di lavoro straordinario, per il personale delle aree A, B, C, è di n. 200 ore. Detto limite è elevabile, previa autorizzazione del Direttore Regionale, fino a n. 320 ore ;
 - Le prestazioni effettuate dal lunedì al venerdì, nell'arco orario dalle 15.02 alle 18,40 con pausa mensa - previo recupero delle ore non lavorate per flessibilità e/o permessi - sono retribuite come prestazioni straordinarie, purché preventivamente autorizzate e di durata non inferiore a 30 minuti lavorativi;
 - Al fine di assicurare la fluidità dell'azione amministrativa e di evitare il verificarsi di soluzione di continuità di particolari processi di lavoro, le prestazioni di lavoro straordinario di durata inferiore a 30 minuti lavorativi, al netto del recupero delle ore non lavorate per flessibilità e/o permessi, costituiranno orario a credito per prestazioni a recupero;
 - In attesa che, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa ,venga regolamentato l'istituto c.d. della "banca ore " le parti convengono quanto segue in materia di ore a recupero :
- 
- 

- 
- in presenza di manifestata preventiva disponibilità del dipendente , il responsabile , dopo aver individuato le specifiche esigenze di servizio , può autorizzare (sempre preventivamente) lo svolgimento di prestazioni eccedenti l'orario ordinario (c.d.ore a cumulo) ;
 - Le stesse potranno essere cumulate nel limite di n.2.giornate al mese (ore 14, 24 minuti) da fruire nel limite di 5 giorni mensili entro il termine massimo di 31 marzo dell'anno successivo a quello dalla loro maturazione .
- 
- 

Art. 4

Turno pomeridiano

In relazione a specifiche esigenze lavorative , possono essere programmati dal responsabile turni pomeridiani sulla base di criteri di equità ed utilizzando prioritariamente la volontarietà.




L'indennità di turno pomeridiano decorre dalle 15,02.

Il numero dei turni non potrà superare né il limite massimo mensile di 10 né comunque eccedere la metà più uno dei giorni lavorati nel mese.

È altresì possibile, per motivate esigenze lavorative, effettuare prestazioni straordinarie antecedenti l'inizio del turno pomeridiano.

Il turno presidio è trattato in forma analoga al turno pomeridiano .




Art. 5

Prestazioni aggiuntive in presenza di rapporto di lavoro part-time

Nel rispetto del principio di cui all'art. 3 :



- 
- il personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa secondo quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del CCNL 04/02/2001, entro il limite massimo di n. 20 ore annue;
 - Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale può essere chiamato a svolgere, secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2 del CCNL 04/02/2001, prestazioni di lavoro supplementare entro un limite di ore pari al 10% dell'orario mensile effettuato e, in ogni caso, con il consenso del lavoratore interessato.

Per lavoro supplementare s'intende la prestazione di lavoro svolta dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale oltre l'orario stabilito dal contratto individuale sottoscritto e, comunque, entro il limite del tempo pieno.







- Il personale con contratto di lavoro part time , nel rispetto delle singole percentuali contrattuali , può essere autorizzato alla c.d. "banca ore " adottando la medesima metodologia di cui all'art. 3 .

Art. 6


Presidio delle attività e gestione del servizio per appuntamento

Al fine di assicurare ottimali condizioni di integrazione tra le diverse aree di lavoro la funzionalità degli uffici viene garantita nelle ore pomeridiane fino alle ore 17 con la presenza di almeno il 13.35% del personale mediante la flessibilità, recuperi d'orario e prestazioni straordinarie.

Al fine di gestire la revisione delle modalità di accesso dell'utenza presso le strutture direzione di area , agenzia interna ed agenzie complesse della città orientandola verso l'unica metodologia della gestione del servizio per appuntamento , le parti convengono quanto segue :




- 
- 
- 
- 
- 
- 
- presso le strutture innanzi citate saranno rese operative "postazioni veloci" per la ricezione di eventuale residua documentazione cartacea e sarà data all'utenza la possibilità di prenotare un appuntamento presso qualsiasi punto di contatto ;
 - presso le strutture innanzi citate l'agenda appuntamenti delle varie u.o. o linee di prodotto sarà programmata prevedendo:
 - il lunedì le ore 12,30 come ultimo orario di contatto
 - dal martedì al giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 ore 16,00 (come ultimo orario di "contatto") ;
 - il venerdì le ore 12,30 come ultimo orario di "contatto" ;
 - dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 5 gennaio dell'anno successivo (periodi nei quali di norma possono concentrarsi minori presenze di personale) le ore 12,30 come ultimo orario di contatto
 - dal 1° settembre 2011 sarà soppressa l'apertura pomeridiana degli sportelli in quanto il rapporto con l'utenza nelle ore pomeridiane avverrà solo su appuntamento;
 - presso le agenzie territoriali , fermo restando sempre dal 1° settembre la soppressione di apertura pomeridiana degli sportelli, il servizio nei pomeriggi di martedì e giovedì sarà svolto solo su appuntamento prevedendo le ore 16,00 come ultimo orario di "contatto".

Al momento nulla muta , in termini di attività di sportello , per l'agenzia complessa di Legnano se non limitatamente ai periodi di chiusura pomeridiana dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 5 gennaio dell'anno successivo .



Norme Finali

Il presente accordo ha carattere sperimentale , decorre dal 1° giugno 2011 e sarà oggetto di verifica entro il 31 ottobre 2011.



L'Amministrazione si impegna a fornire alla RSU e alle OO.SS. territoriali una costante informativa sull'andamento delle varie attività istituzionali nonché l'utilizzo e la rendicontazione della spesa sostenuta mensilmente per le prestazioni aggiuntive, effettuate nel mese precedente, non appena le stesse possano essere desunte dalle relative procedure contabili.

Le parti convengono sulla necessità di ottenere dalle strutture centrali il monitoraggio dell'attività di consulenza e di gestione del servizio per appuntamento nonché di avere individuati specifici coefficienti di misurazione della stessa.

Milano 18 maggio 2011

per l'INPS

Dott. Sebastiano Musco
Direttore di area metropolitana

per la R.S.U.

RSU LEGNANO *Iszorena t.*

RSU MISSORI *Luigi ZW*

RSU MI-CROIA *Luigi M*

RSU MI-NORD *[Signature]*

RSU MI-CONVITTO *[Signature]*

RSU MI FLORI *[Signature]*

[Signature]

OO. SS.

CISL-PP *[Signature]*

CISAL-FIAT *[Signature]*

UIL PA *[Signature]*

PLCCIL *[Signature]*

UIL *[Signature]*